

STATUTO

**CFP ERBA PADRE MONTI
IMPRESA SOCIALE S.R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ERBA CO VIA COMO 50

Numero REA: CO - 326471

Codice fiscale: 03661920136

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 14-07-2016 - Statuto completo	2
--	---

**ALLEGATO -A- ALL'ATTO N. 49.856/22.875 DI REP. NOTAIO
CHRISTIAN NESSI DI COMO.**

S T A T U T O

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 - Ai sensi, in conformità e per gli effetti del Decreto Legislativo 24 marzo 2006 n. 155 e s.m.i., recante disciplina dell'impresa sociale, a norma della Legge 13 giugno 2005 n. 118 e s.m.i., è costituita una impresa sociale sotto forma di società a responsabilità limitata avente la seguente denominazione:

"CFP ERBA PADRE MONTI Impresa Sociale S.r.l."

Art. 2 - La società ha sede in Erba (CO).

Il trasferimento di sede nell'ambito dello stesso Comune è deciso dai soci.

La pubblicità di tale trasferimento è disciplinata dall'art. 111 Ter disposizioni di attuazione del Codice Civile.

Art. 3 - Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci, se nominati, per tutto quanto si riferisce ai loro rapporti con la società, è quello risultante dal Registro delle Imprese.

Art. 4 - La durata della società è stabilita dalla data della sua legale costituzione sino al 31 agosto 2040, salvo proroga oppure anticipato scioglimento deliberato dall'assemblea dei soci.

OGGETTO

Art. 5 - La società è ispirata alla tradizione e all'insegnamento educativo e formativo del Beato Padre Luigi Maria Monti, con l'intento di organizzare i mezzi umani, professionali, tecnici, economici e finanziari utili e necessari per istituire e/o gestire, valorizzare e promuovere attività scolastiche di ogni ordine e grado, oltre che attività e/o corsi parascolastici, di formazione professionale, d'istruzione e culturali. Perseguendo tali scopi, la società si propone di mantenere vivo il carisma del Beato Padre Luigi Maria Monti attraverso tutte le attività di promozione e formazione del personale, all'interno del territorio di azione e di pertinenza. In questo senso, le attività svolte riguarderanno in via privilegiata le persone (famiglie, minori e altri) maggiormente in difficoltà.

La società ha per oggetto l'esercizio, in via stabile e principale ed in assenza di scopo di lucro, dell'attività economica, diretta ed organizzata per realizzare la finalità di interesse generale prevista alle lettere d), h), i) e l) dell'articolo 2 del Decreto Legislativo 155/2006 e successive modifiche ed integrazioni e precisamente l'attività di:

- educazione, istruzione e formazione, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53 e s.m.i., recante delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;

- formazione universitaria e post-universitaria;
- ricerca ed erogazione di servizi culturali, mediante l'attività di editoria, con specifico riferimento alla stampa, all'edizione, alla produzione, alla pubblicazione, alla diffusione, alla distribuzione ed alla commercializzazione dei seguenti prodotti: dispense, libri, riviste, giornali (con l'esclusione dell'attività di edizione di quotidiani);
- formazione extra scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo;
- formazione continua e permanente anche rivolta al personale sanitario;
- formazione extrascolastica rivolta alla popolazione in generale allo scopo di fornire particolari competenze o educazione sanitaria;
- svolgimento dei servizi relativi all'ambito dell'inserimento al lavoro;
- orientamento di base, specialistico e di accompagnamento e sostegno al lavoro;
- fornitura agli allievi di materiale per lo svolgimento dell'attività scolastica;
- fornitura di prodotti, articoli di arredamento e attrezzature relativi ai corsi attuati;
- gestione di laboratori artigianali di meccanica;
- servizi connessi, collaterali, funzionali e/o strumentali allo svolgimento delle suddette attività e quindi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: studiare, progettare e realizzare programmi e progetti d'istruzione, educativi, formativi e culturali; promuovere, istituire, gestire ed organizzare stage formativi, borse di studio, vacanze di studio, assistenza educativa e doposcuolistica, trasporti e mense scolastiche, convegni, mostre, ricerche, studi e dibattiti.

Per la realizzazione degli scopi suddetti l'Impresa sociale promuove e realizza, anche in collegamento a programmi pubblici, ovvero attraverso la partecipazione a programmi regionali, nazionali ed europei e ad appalti e gare pubbliche, in coerenza con le finalità del presente statuto, attività di:

- Formazione professionale e socializzazione di giovani e adulti, al fine di un positivo inserimento nel lavoro;
- Istruzione e formazione;
- Promozione, aggiornamento, riqualificazione e reinserimento lavorativo di giovani e adulti;
- Promozione civica, morale, culturale e professionale;
- Attivazione e gestione di tirocini formativi e di orientamento.

Al fine di realizzare l'oggetto sociale e quindi quale attività non prevalente, la società può compiere tutte le

operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari, ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili.

La società inoltre può compiere operazioni di investimento del proprio patrimonio, ivi compresa l'assunzione di partecipazioni, nei limiti di legge e non a fini di collocamento, in altre società, consorzi, raggruppamenti di interesse economico, associazioni od imprese aventi scopi analoghi, affini, complementari o strumentali rispetto al proprio, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 4 del Decreto Legislativo 155/2006 e s.m.i..

La società svolgerà la sua attività nel rispetto delle norme di legge e con le necessarie autorizzazioni per le specifiche attività e per il raggiungimento dello scopo sociale intende usufruire anche di tutte le agevolazioni fiscali e creditizie previste dalle leggi.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14, comma 2, del Decreto Legislativo 155/2006 e s.m.i., è ammessa la prestazione di attività di volontariato, nei limiti del 50% (cinquanta per cento) dei lavoratori a qualunque titolo impiegati nell'impresa sociale. Si applicano gli articoli 2, 4 e 17 della legge 11 agosto 1991 n. 266 e s.m.i..

CAPITALE

Art. 6 - Il capitale sociale è di Euro 35.000,00 (trentacinquemila virgola zerozero).

Salvo il caso di cui all'articolo 2482 ter del Codice Civile, gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi, in tal caso spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso, a norma dell'articolo 2473 del Codice Civile.

La delibera di aumento del capitale sociale può consentire il conferimento di qualsiasi elemento suscettibile di valutazione economica, compresa la prestazione di opere o di servizi a favore della società, determinando le modalità del conferimento; in mancanza di diversa indicazione il conferimento deve essere eseguito in denaro.

La polizza o la fidejussione previste dalla legge a garanzia degli obblighi di prestazione d'opera o di servizi possono essere sostituite dal socio con il versamento, a titolo di cauzione, del corrispondente importo in denaro presso la società.

La società potrà acquisire dai soci finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, con particolare riferimento alle norme che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Ai sensi dell'articolo 4 del citato Decreto Legislativo 24 marzo 2006 n. 155 e s.m.i., le imprese private con finalità lucrative e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, e

successive modificazioni, non possono esercitare attività di direzione e detenere il controllo della società.

Art. 7 - Il capitale sociale è diviso in quote proporzionali al valore dei conferimenti di ciascun socio.

Art. 8 - Le quote sono nominative ed il loro possesso indica adesione alle presenti norme relative al funzionamento della società.

In caso di trasferimento per atto tra vivi delle partecipazioni ai soci spetta il diritto di prelazione per l'acquisto.

Ai fini della presente disposizione si ha riguardo a coloro che rivestano la qualità di socio sulla base delle risultanze del Registro delle Imprese ovvero che giustifichino la propria qualità di socio esibendo un titolo di acquisto debitamente depositato al Registro Imprese.

I) Il socio che intende trasferire in tutto od in parte la propria partecipazione dovrà darne comunicazione a tutti i soci ed all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata inviata alla sede della società ed al domicilio comunicato per iscritto alla società da ciascuno dei soci; la comunicazione deve contenere le generalità del cessionario, il prezzo richiesto e le condizioni della cessione.

I soci destinatari delle comunicazioni di cui sopra devono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto della partecipazione cui la comunicazione si riferisce con le seguenti modalità, condizioni e termini:

- ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre trenta giorni dalla data di spedizione (risultante dal timbro postale) dell'offerta di prelazione;
- nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

II) La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente; qualora peraltro dovesse mancare, per qualsiasi ragione, tale indicazione, ovvero il prezzo richiesto fosse ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione (con contestuale richiesta di determinazione del prezzo in caso di mancata indicazione da parte dell'offerente o con contestuale eccezione in caso di prezzo ritenuto eccessivo), il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro.

Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, la determinazione del prezzo di cessione sarà affidata alla Camera Arbitrale istituita presso la CCIAA di Como, su richiesta della parte più diligente.

Nell'effettuare la determinazione del prezzo la Camera Arbitrale dovrà riferirsi al "capitale economico" dell'azienda, ossia tener conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del "valore corrente" dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato, nonché del prezzo e delle condizioni offerti dal potenziale acquirente, ove egli appaia di buona fede e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie, compreso l'eventuale "premio di maggioranza".

Qualora il prezzo determinato dalla Camera Arbitrale risulti, rispettivamente, inferiore o superiore del 20% al prezzo indicato dall'offerente nella comunicazione di cui al punto I), il cedente o, rispettivamente, il cessionario hanno facoltà di non perfezionare l'acquisto delle partecipazioni cui si riferisce la medesima comunicazione; in tal caso saranno interamente a carico del soggetto rinunziante tutti i costi relativi all'arbitrato.

Il prezzo non potrà in ogni caso essere quantificato in un ammontare significativamente inferiore a quello che risulterebbe applicando i criteri di calcolo previsti in caso di recesso.

III) Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per la totalità della partecipazione offerta; in caso di esercizio parziale del diritto stesso, così come nella ipotesi in cui nessun socio intenda acquistare la partecipazione offerta, il socio offerente sarà libero di trasferire tale partecipazione all'acquirente indicato nell'offerta entro tre mesi dal giorno di ricevimento dell'offerta stessa da parte dei soci.

IV) Anche al fine di evitare dubbi interpretativi, si precisa che:

- nella dizione "trasferimento per atto tra vivi" sono compresi i contratti che comportino l'alienazione della partecipazione e quindi, a titolo esemplificativo, permuta, dazione in pagamento, conferimento in società e donazione;
- costituiscono trasferimento per atto tra vivi, ai fini del presente articolo, gli atti ed i contratti costitutivi di diritto di pegno o di usufrutto sulla partecipazione;
- il diritto di prelazione disposto dal presente articolo trova applicazione anche in caso di trasferimento per atto tra vivi:

- a) effettuato a favore di soggetti che siano già soci;
- b) di diritti compresi nella partecipazione, quali il diritto di opzione;

- quando, per la natura del contratto che determina il trasferimento della partecipazione, non è previsto un corrispettivo, ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquisteranno la partecipazione versando all'offerente il valore corrispondente, come determinato

dalla Camera Arbitrale ai sensi del precedente comma II);

- in caso di rinuncia da parte di un socio all'esercizio della prelazione, il diritto a lui spettante si accresce proporzionalmente ed automaticamente agli altri soci che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante;
- nell'ipotesi di trasferimento di partecipazioni inter vivos eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, l'acquirente non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi.

V) Le limitazioni al trasferimento delle partecipazioni previste da questo articolo non sono applicabili:

- quando il cessionario ex art. 2359 C.C. è società controllante del soggetto cedente o società controllata e/o collegata a quest'ultimo, ovvero controllata dalla medesima controllante;
- quando il trasferimento avvenga da società fiduciarie autorizzate all'esercizio di tale attività ai sensi di legge, nei confronti dei fiducianti originari, previa esibizione del mandato fiduciario.

VI) In caso di morte di un socio, dovranno essere applicate le norme di cui agli artt. 2284 e 2289 del Codice Civile.

Qualora non fosse raggiunto l'accordo per la determinazione del valore della quota caduta in successione, detta determinazione sarà affidata alla Camera Arbitrale istituita presso la CCIAA di Como, su richiesta della parte più diligente.

Nell'effettuare la determinazione del valore la Camera Arbitrale dovrà riferirsi al "capitale economico" dell'azienda, ossia tener conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del "valore corrente" dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie, compreso l'eventuale "premio di maggioranza".

Art. 9 - Diritto di recesso

Il diritto di recesso, oltre che negli altri casi previsti dalla legge, compete al socio assente o che abbia manifestato voto contrario nelle decisioni relative a:

- cambiamento dell'oggetto sociale o del tipo di società;
- proroga del termine di durata della società;
- fusione o scissione della società;
- revoca dello stato di liquidazione;
- trasferimento della sede all'estero;
- eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo;
- compimento di operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei

diritti attribuiti ai soci a norma dell'art. 2468, quarto comma, C.C.;

- aumento del capitale da attuarsi anche mediante offerta delle partecipazioni di nuova emissione a terzi.

Nel caso in cui la società sia o divenga soggetta ad attività di direzione e coordinamento, ai soci spetterà il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'art. 2497 quater C.C.

Il socio che intende esercitare il diritto di recesso dovrà darne comunicazione a mezzo raccomandata A.R. agli altri soci, a tutti gli amministratori e, se nominati, all'organo di controllo ovvero al revisore.

La raccomandata dovrà essere ricevuta da tutti i soggetti sopra indicati entro 10 (dieci) giorni dal giorno in cui:

- è stata iscritta nel registro delle imprese la decisione dei soci o la deliberazione assembleare che legittima il recesso;

- il socio recedente ha ricevuto la comunicazione, che deve essere inviata dagli amministratori a mezzo raccomandata A.R., che si è verificato un fatto che legittima il suo diritto di recesso;

- il socio recedente è comunque venuto a conoscenza del fatto che legittima il suo diritto di recesso;

- è stata trascritta nel relativo libro la decisione dei soci o degli amministratori che legittima il diritto di recesso.

Gli amministratori dovranno comunicare senza indugio al Registro Imprese l'avvenuto ricevimento della comunicazione di recesso.

Il diritto di recesso, legittimamente e ritualmente esercitato, avrà effetto nei confronti della società dal primo giorno del mese successivo alla scadenza del semestre comprendente il mese in cui è stata ricevuta l'ultima delle raccomandate A.R. inviate dal socio recedente a norma del primo capoverso del presente articolo.

Art. 10 - Trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi.

Deve essere rispettato il principio di non discriminazione inerente a provvedimenti di diniego di ammissione o di esclusione ed è riservata all'assemblea dei soci ogni decisione in ipotesi di controversia, rimanendo salva la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

E' esclusa la possibilità di trasferire la quota a società lucrativa o ad amministrazioni pubbliche.

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

Art. 11 - La gestione sociale è affidata ad un Amministratore Unico o ad un Consiglio di Amministrazione, composto da tre a cinque membri, come verrà stabilito all'atto della nomina; gli amministratori potranno essere nominati anche fra non soci.

L'organo amministrativo dura in carica fino a dimissioni o revoca dell'assemblea, qualora l'assemblea non stabilisca un

termine preciso di durata in carica.

L'Amministratore Unico o i componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza specifici, in considerazione dell'attività della società, che devono essere valutati dall'assemblea che li nomina.

Art. 12 - Spettano al Consiglio di Amministrazione i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della società, compresi quelli, a titolo esemplificativo, di:

- . acquistare, vendere, permutare, conferire in società costituite o costituende, beni mobili ed immobili, merci, macchinari, autoveicoli e beni mobili in genere;
- . stipulare contratti di locazione finanziaria (leasing) per beni mobili ed immobili, convenendo modalità, termini e condizioni;
- . incassare somme da chiunque e comunque dovute alla società;
- . fare iscrizioni, cancellazioni, surroghe, postergazioni e annotamenti ipotecari, rinunciare ad eventuali diritti di ipoteca legale, anche senza avere incassato il prezzo della vendita;
- . assumere obbligazioni cambiarie;
- . emettere assegni sui conti correnti postali e bancari della società, nei limiti degli affidamenti concessi; aprire e chiudere conti correnti, chiedere fidi, fare depositi ed ogni altra operazione bancaria;
- . compiere operazioni di ogni genere presso Dogane, Ferrovie, Imprese di trasporto e navigazione, le Poste, per ritiro di merci, pacchi, pieghi ed anche raccomandati e assicurati, vaglia ed assegni, con rilascio di quietanze;
- . compiere operazioni di ogni genere presso istituti bancari, le Tesorerie, l'Istituto di Emissione;
- . assumere e licenziare personale;
- . stare in giudizio in ogni sede e grado, anche per revocazione e cassazione, nominando e revocando avvocati e procuratori alle liti;
- . transigere per arbitrati amichevoli compositori;
- . nominare e revocare terzi procuratori per singoli atti o categorie di atti;
- . nominare e revocare il Direttore e il Responsabile di amministrazione;
- . nominare il Comitato tecnico di indirizzo, composto da tre a cinque membri di cui uno sarà il Direttore della scuola, gli altri saranno nominati nel collegio dei docenti ma almeno la metà devono essere docenti di materie professionali.
- . fare tutto quanto ritenuto necessario per il buon andamento della gestione della società, ad eccezione solo di quanto per legge o per statuto è riservato alla competenza esclusiva della assemblea.

Art. 13 - L'Amministratore Unico è investito di tutti i poteri di ordinaria amministrazione; per il compimento degli

atti di straordinaria amministrazione occorrerà espresso consenso da parte dell'assemblea dei soci, che delibererà con le maggioranze prescritte dal Codice Civile.

Art. 14 - Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie funzioni ed attribuzioni, nei limiti di cui all'articolo 2381 del Codice Civile, ad uno o più dei suoi membri.

Qualora, per qualsiasi motivo, venisse a mancare la maggioranza dei Consiglieri in carica, si intenderà dimissionario l'intero Consiglio.

Il Consiglio elegge tra i suoi membri un Presidente e, se ritenuto opportuno, un Vice Presidente, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea.

Art. 15 - La legale rappresentanza della società spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione o ai Consiglieri Delegati, nei limiti della delega.

Art. 16 - Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede sociale o altrove, tutte le volte che ne sia fatta richiesta da almeno un Consigliere o dall'Organo di Controllo, qualora nominato.

L'avviso di convocazione dovrà essere inviato ai Consiglieri, all'Organo di Controllo o al revisore, se nominati, con lettera raccomandata o e-mail almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione o con telegramma due giorni prima della riunione nei casi di urgenza.

L'avviso è inviato al domicilio dei Consiglieri e dei componenti dell'Organo di Controllo, o del revisore, se nominati.

Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e i sindaci effettivi, se nominati.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti.

La riunione in audioconferenza o in videoconferenza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.

Art. 17 - Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza dei suoi membri in carica.

Art. 18 - Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio ed a causa delle loro funzioni ed una indennità per gli spostamenti necessari od opportuni all'espletamento delle loro funzioni.

L'Assemblea dei soci può inoltre assegnare agli

Amministratori un compenso annuale nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 3 del Decreto Legislativo 155/2006 e s.m.i..

Art. 19 - Nella attività di amministrazione deve tenersi conto che i lavoratori della società, a qualunque titolo prestino la loro opera, hanno, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto Legislativo 155/2006 e s.m.i., i diritti di informazione, consultazione e partecipazione nei termini e con le modalità specificate nel regolamento aziendale che verrà redatto con l'accordo dei lavoratori entro trenta giorni dall'inizio dell'attività sociale e sottoposto alla approvazione dell'assemblea entro i successivi trenta giorni.

DECISIONE DEI SOCI

Art. 20 - Le decisioni dei soci sono assunte in via collegiale con metodo assembleare.

ASSEMBLEA

Art. 21 - Sono riservate alla competenza della assemblea dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la destinazione degli utili allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio;
- b) la nomina dell'organo amministrativo e la determinazione di indennità e compensi per lo stesso;
- c) la nomina, nei casi previsti dall'articolo 2477 C.C. dell'organo di controllo o del revisore - con precisazione che i limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del Codice Civile sono ridotti alla metà, ai sensi dell'articolo 11 del citato Decreto Legislativo 155/2006 e s.m.i.;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) lo scioglimento, la nomina dei liquidatori ed i criteri di svolgimento della liquidazione;
- g) l'approvazione del regolamento che disciplina il coinvolgimento dei lavoratori nell'amministrazione della società;
- h) le decisioni su quanto altro è riservato per legge alla sua competenza.

Art. 22 - L'assemblea dei soci potrà altresì deliberare su qualsiasi argomento sottoposto al suo esame dall'organo amministrativo o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale o con le modalità previste nel regolamento dai lavoratori.

Art. 23 - L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'esame e l'approvazione del bilancio, ovvero entro 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, nel caso in cui la società

sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, ovvero nel caso in cui lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società; in questi casi l'organo amministrativo segnala nella relazione sull'andamento della gestione le ragioni della dilazione.

Art. 24 - L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo, o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, nella sede sociale o altrove, purché in Italia, con avviso spedito otto giorni o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza a tutti gli aventi diritto.

La scelta della modalità di convocazione di ciascun avente diritto, è fra le seguenti:

- a) lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
- b) lettera raccomandata a mano;
- c) messaggio telefax;
- d) messaggio di posta elettronica.

Per l'utilizzo delle modalità indicate nelle lettere c) e d), l'avente diritto deve avere comunicato alla società il suo numero di fax e/o il suo indirizzo di posta elettronica.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione possono essere previste data e ora ulteriori di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

In ogni caso la deliberazione si intende adottata quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori ed i sindaci effettivi se nominati sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Ai fini di verificare la validità dell'assemblea totalitaria, gli amministratori e, se nominati, i sindaci effettivi che non partecipino personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare una dichiarazione scritta di essere stati tempestivamente informati della riunione e di tutti gli argomenti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi, e tale dichiarazione verrà conservata tra gli atti della società.

Art. 25 - Possono intervenire all'assemblea coloro che:

- a) risultino iscritti come soci nel Registro delle Imprese o che giustifichino la propria qualità di socio esibendo un titolo di acquisto debitamente depositato nel Registro delle Imprese, alla data in cui è presa la deliberazione;
- b) per dichiarazione dell'organo amministrativo, in occasione dell'acquisto della quota sociale, abbiano rispettato il disposto dell'art. 8 del presente statuto in tema di

prelazione;

e possono assistere i rappresentanti dei lavoratori, come disciplinato dal regolamento.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta esclusivamente da altro socio. Le deleghe sono conservate tra gli atti della società.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento in assemblea.

Ogni socio ha diritto di voto ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione al capitale sociale.

Il socio in mora nei versamenti, ai sensi dell'articolo 2466 del Codice Civile, non può esercitare il diritto di voto.

Art. 26 - La presidenza dell'assemblea spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico, oppure a persona designata dalla stessa assemblea, la quale nominerà anche un segretario, a meno che il verbale debba essere redatto da un Notaio, ai sensi di legge.

Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta e proclama i risultati delle votazioni.

Art. 27 - L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta dei presenti, salvo nei casi previsti dalle lettere d), e), f) e g) del precedente articolo 21, nei quali occorre il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

Sono fatte salve eventuali diverse e più elevate maggioranze richieste inderogabilmente dalla legge.

Art. 28 - Le deliberazioni sono prese per alzata di mano, a meno che la maggioranza richieda l'appello nominale. In ogni caso non può essere adottato il voto segreto.

Le deliberazioni, prese in conformità della legge e delle norme che regolano il funzionamento della società, obbligano tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti.

Art. 29 - Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e, se nominato, dal segretario scelto dal presidente. Dal verbale (o dai relativi allegati) devono risultare, per attestazione del presidente:

- la regolare costituzione dell'assemblea;
- l'identità e la legittimazione dei presenti;
- lo svolgimento della riunione;
- le modalità e il risultato delle votazioni;
- l'identificazione di favorevoli, astenuti e/o dissenzienti;
- le dichiarazioni degli intervenuti, in quanto pertinenti all'ordine del giorno ed in quanto sia fatta specifica richiesta di verbalizzazione delle stesse.

L'assemblea può tenersi per audioconferenza o videoconferenza, nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci; in particolare dovrà risultare possibile che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato dagli altri (ed in particolare dal Presidente per l'accertamento della sua identità e legittimazione) e sia in grado di intervenire, discutere e votare simultaneamente nonchè di ricevere, trasmettere e visionare documenti.

L'assemblea in audioconferenza o videoconferenza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.

Il verbale della deliberazione dell'assemblea che modifica l'atto costitutivo è redatto da notaio scelto dal presidente dell'assemblea.

BILANCIO ED UTILI

Art. 30 - Gli esercizi sociali si chiudono il 31 agosto di ogni anno.

L'Organo Amministrativo provvederà entro i termini di legge all'adempimento di quanto previsto dal Codice Civile e dal citato Decreto Legislativo 155/2006 e s.m.i. in materia di bilancio.

Il bilancio sociale sarà redatto e depositato presso il Registro delle Imprese, secondo le linee guida adottate con Decreto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentita l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, in modo da rappresentare l'osservanza delle finalità sociali da parte della società.

Art. 31 - Gli utili e gli avanzi di gestione saranno destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.

A tal fine è vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili e avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi e riserve in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori.

Si considera distribuzione indiretta di utili:

- a) la corresponsione agli amministratori di compensi superiori a quelli previsti nelle imprese che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ed in ogni caso con un incremento massimo del venti per cento;
- b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori a quelli previsti dai contratti o accordi collettivi per le medesime qualifiche, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche professionalità;
- c) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli

intermediari finanziari autorizzati, superiori di cinque punti percentuali al tasso ufficiale di riferimento.

ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Art. 32

Organo di controllo.

Nei casi previsti dalla legge, con la precisazione che i limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435 bis del Codice Civile sono ridotti alla metà, ai sensi dell'articolo 11 del citato Decreto Legislativo 155/2006 e s.m.i., o qualora i soci lo ritengano opportuno, viene nominato con decisione dei soci un sindaco che sia revisore legale iscritto nell'apposito registro.

Qualora ricorrano i presupposti previsti dalla legge, o qualora i soci lo ritengano opportuno, l'organo di controllo deve essere composto di tre membri effettivi e due supplenti (tutti revisori legali iscritti nell'apposito Registro), i quali costituiscono il collegio sindacale.

I soci con la decisione di nomina provvedono altresì alla determinazione del compenso spettante al sindaco od ai sindaci effettivi e, nel caso di composizione collegiale dell'organo di controllo, alla designazione del presidente.

Nel caso in cui la nomina dell'organo di controllo sia obbligatoria per legge, il sindaco o i sindaci così nominati restano in carica per tre esercizi con scadenza alla data dell'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico e sono rieleggibili.

L'organo di controllo ha le funzioni previste dall'articolo 2403 del Codice Civile ed i suoi poteri sono disciplinati dagli articoli da 2404 a 2406 del Codice Civile.

Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti è esercitata dal sindaco o dal collegio sindacale, se nominati.

Quando richiesto dalla legge o deciso dai soci e comunque secondo la normativa vigente, la revisione legale dei conti viene esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

I soci possono in ogni momento attribuire la revisione legale dei conti all'organo di controllo (monocratico o collegiale), ad un revisore legale o ad una società di revisione, purché la relativa decisione non determini la revoca dell'incarico al soggetto che, al momento della decisione stessa, era incaricato della suddetta funzione.

Art. 33 - Controllo dei soci.

I soci che non partecipano all'amministrazione, hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

Ciascun socio può promuovere l'azione di responsabilità contro gli amministratori.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 34 - La società si scioglie per deliberazione dell'assemblea dei soci, adottata con voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, e per le altre cause di scioglimento previste dall'articolo 2484 del Codice Civile.

Art. 35 - Al verificarsi di una causa di scioglimento, l'assemblea dei soci, con la stessa maggioranza di cui al comma precedente, delibera su:

- . il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- . la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- . i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione.

L'assemblea può sempre modificare, con la stessa maggioranza di cui al precedente articolo 34, le deliberazioni di cui al comma precedente.

Ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 155/2006 e s.m.i., in ogni ipotesi di cessazione dell'impresa, il patrimonio residuo è devoluto ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni, comitati, fondazioni od enti ecclesiastici.

Gli organi di amministrazione notificano, con atto scritto di data certa, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l'intenzione di procedere ad uno degli atti di cui al comma 1 dell'articolo 13 del citato Decreto e s.m.i., ovvero la denominazione dei beneficiari della devoluzione del patrimonio.

L'efficacia degli atti è subordinata alla autorizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentita l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, che si intende concessa decorsi novanta giorni dalla ricezione della notificazione.

Quanto sopra non si applicherà quando il beneficiario dell'atto è un'altra organizzazione che esercita un'impresa sociale.

Art. 36 - Alla fase di liquidazione della società si applicano le disposizioni degli articoli 2484 e seguenti del Codice Civile.

Alla denominazione sociale deve essere aggiunta l'indicazione che trattasi di società in liquidazione.

La società può, in ogni momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento con deliberazione dell'assemblea dei soci, adottata con la stessa maggioranza di cui al precedente articolo 34, con gli effetti di cui all'articolo 2487 ter del Codice Civile.

FORO COMPETENTE

Art. 37 - Tutte le controversie che dovessero insorgere fra i soci, ovvero fra i soci e la società, gli amministratori, i

liquidatori o i sindaci, dovranno essere devolute al Foro di Como.

NORMA DI RINVIO

Art. 38 - Per tutto quanto non previsto, si applicano le norme del Codice Civile che disciplinano le società a responsabilità limitata, per quanto compatibili con le previsioni del Decreto Legislativo 24 marzo 2006 n. 155 ed eventuali e successive sue modificazioni.

Como, lì 7 luglio 2016.

F.TO VALERIA CRISPO

F.TO ALBERTO CICERI

F.TO GIOVANNI CALAMAI

F.TO GILDO TAVECCHIO

F.TO STEFANO TABORELLI

F.TO RENATO ACQUISTAPACE

F.TO BOSISIO RENATO

F.TO TAVECCHIO ADELIO

F.TO CHRISTIAN NESSI NOTAIO

BOLLO ASSOLTO AI SENSI DEL D.M. 22/2/2007 MEDIANTE M.U.I.

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22, comma 2, d. Lgs 7 marzo 2005 n. 82 . Si rilascia in carta legale ad uso Registro Imprese, consta di ventitre facciate debitamente firmate.

Registrato a Como in data 14 luglio 2016 al n. 12775 S1T Esatti Euro 356,00.= di cui Euro 156,00.= per imposta di bollo.

Como, li 14 luglio 2016

F.to Christian Nessi, Notaio